contributo Sostegni, continuità aziendale in caso di affitto d’azienda

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alla circolare n. 5/2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una **serie di risposte** a interpello, dalla numero [438](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357196&IDSrc=100) alla [445](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357204&IDSrc=100), riguardanti il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” ([art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=20397&IDArticolo=534925&IDSrc=100) del DL 41/2021).
In tutti i citati documenti di prassi si ricorda, in via preliminare, che la circolare n. [5/2021](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=355015&IDSrc=100), appositamente dedicata a tale contributo, ha affermato che, per quanto non specificatamente esaminato e tenuto conto delle differenze del **contributo** **“Sostegni**” rispetto al contributo a fondo perduto dell’[art. 25](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=507962&IDSrc=100) del DL 34/2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari nn. [15/2020](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=334796&IDSrc=100) e [22/2020.](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=336737&IDSrc=100)

Tanto premesso, in tema di **affitto d’azienda**, sono state pubblicate le risposte nn. [439](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357197&IDSrc=100), [444](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357203&IDSrc=100) e 445, in cui l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti della circolare 13 giugno 2020 n. 15 (§ 2.1) e della successiva circolare 21 luglio 2020 n. 22 (§ 4.5), ribadisce che nelle ipotesi in cui l’azienda sia oggetto di un contratto d’affitto occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché in relazione alle soglie di determinazione del contributo a fondo perduto.
In sostanza, in via generale, il contratto di affitto **non interrompe**la continuità aziendale.

Le risposte a interpello nn. [440](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=357199&IDSrc=100) e [441](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=357200&IDSrc=100) ribadiscono invece quanto già chiarito con riferimento alla determinazione dei ricavi per i **distributori di carburanti**dai precedenti documenti di prassi, secondo cui anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell’art. 1 del DL “Sostegni” è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’[art. 18](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=16&IDArticolo=36310&IDSrc=100#Comma10), comma 10 del DPR 600/73; l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere quindi determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Con la risposta a interpello n. [443](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357202&IDSrc=100) viene poi affermato che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 non rileva ai fini della determinazione della soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al regime **forfetario**di cui all’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=13056&IDArticolo=314760&IDSrc=100#Comma54) comma 54 della L. 190/2014. Viene in sostanza ripreso quanto chiarito dalla circolare n. 5/2021 (§ 2.1), in cui si afferma che i contributi in esame “non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19”.

*Alcuni chiarimenti sulla determinazione del fatturato*

Fra i documenti di prassi pubblicati ieri, due afferiscono al calcolo dell’ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi per gli anni 2019 e 2020.

In particolare, nella risposta a interpello n. [438](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357196&IDSrc=100), viene precisato che, nell’ambito del commercio di prodotti editoriali, le copie di libri stampate e stoccate in magazzino non rilevano ai fini del suddetto computo.
L’Agenzia ricorda che con riferimento a tale tipologia di attività, l’IVA è dovuta dall’**editore**, il quale calcola l’imposta sul prezzo di vendita al pubblico in base al numero di **copie** effettivamente **vendute** (in tal caso il momento impositivo coincide con l’effettiva vendita) o tenendo conto, per ciascuna testata o titolo, del numero di copie **consegnate** o **spedite** diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di **resa** (in questa ipotesi si assume quale momento impositivo quello della consegna o spedizione).
Si comprende, dunque, come, ai fini del calcolo in esame, non possano rilevare i prodotti editoriali che non siano stati venduti, consegnati o spediti, ma che siano stati semplicemente immagazzinati.

Con la risposta n. [442](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=357201&IDSrc=100) viene, invece, confermato il principio secondo cui possono entrare nella nozione di “fatturato” non soltanto i ricavi di cui all’[art. 85](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2708&IDArticolo=39898&IDSrc=100) del TUIR, ma anche le somme che costituiscono **altri componenti** di reddito. Deve, quindi, tenersi conto, ai fini del conteggio, delle somme incassate a fronte della vendita di terreni agricoli e annessi fabbricati rurali (operazione fuori dal campo IVA *ex* [art. 2](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=12&IDArticolo=36220&IDSrc=100#Comma2) comma 2 lett. c) del DPR 633/72), anche qualora tali beni siano stati classificati fra le immobilizzazioni materiali e abbiano generato una **plusvalenza**.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la cessione fosse stata realizzata nel 2019, eventuali acconti incassati nell’anno precedente non assumerebbero rilevanza.